

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3113

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VENEZIA, GASPARRI, VALENSISE, AGNALETTI, ALOI, AMORUSO, ARDICA, DOMENICO BASILE, EMANUELE BASILE, BURANI PROCCACCINI, BRACCI, CAPITANEO, CARLESIMO, ENZO CARUSO, CERULLO, FRAGALÀ, HÜLLWECK, LA GRUA, LUCCHESI, MANZONI, MARINO BUCCELLATO, MESSA, MORSELLI, PATARINO, PETRELLI, PEZZOLI, PIACENTINO, PIZALIS, POLI BORTONE, RICCIO, ANTONIO RIZZO, TASCONE, URSO, VIETTI, ZACCHERA

Nuove norme in materia di riscossione dei contributi sindacali

Presentata il 13 settembre 1995

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Il *referendum* abrogativo della normativa in materia di trattenuta automatica delle quote di iscrizione ai sindacati era diretto alla soppressione dei commi secondo e terzo dell'articolo 26 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e dell'articolo 594 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. La norma di cui all'articolo 594 del decreto legislativo n. 297 del 1994, attribuiva al personale scolastico la facoltà di delegare la propria organizzazione sindacale a riscuotere una quota di stipendio a titolo di contributo. La delega veniva rinnovata tacitamente per l'anno successivo se non revocata entro il mese di ottobre. In caso di modifica dell'importo della quota trattenuta, il lavoratore aveva diritto di

revocare la delega entro trenta giorni dalla comunicazione della modifica.

Il secondo comma dell'articolo 26 della legge n. 300 del 1970 sanciva il diritto delle associazioni sindacali di percepire i contributi dei lavoratori iscritti tramite trattenuta sulla retribuzione mensile, ovvero sulle prestazioni versate dal datore di lavoro per conto degli enti previdenziali.

Per la regolamentazione relativa alle modalità di attuazione del meccanismo, si faceva rinvio alle disposizioni stabilite dai contratti collettivi, che dovevano in ogni caso garantire — come precisa la norma — la segretezza del contributo.

Il terzo comma dell'articolo 26 della legge n. 300 del 1970 dispone per quelle aziende nelle quali il contratto di lavoro

non sia regolato da contratti collettivi, riconoscendo ai lavoratori appartenenti a tali aziende, il diritto di chiedere il versamento del contributo all'associazione sindacale da lui indicata.

Le norme in esame si applicavano anche ai dipendenti pubblici. L'articolo 55 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ha infatti previsto l'estensione dell'applicazione della legge n. 300 del 1970 a tutte le pubbliche amministrazioni.

Per quanto riguarda l'individuazione dei soggetti legittimati alla riscossione delle quote, si ritiene generalmente acquisita la equiparazione, a questi fini, di tutte le associazioni sindacali — anche non firmatarie del contratto collettivo — a prescindere da particolari requisiti di rappresentatività.

Quanto al sistema di riscossione dei contributi previgente per i pensionati, l'articolo 23-*octies* del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. 485, stabiliva il diritto dei titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità, di versare la quota di contribuzione alle organizzazioni sindacali tramite trattenuta sul trattamento pensionistico, autorizzata con apposita delega.

Va precisato al riguardo che la previsione di cui all'articolo 26 della legge n. 300 del 1970 aveva conferito sanzione legislativa ad un meccanismo di riscossione dei contributi sindacali che si era andato affermando già da alcuni anni.

La prassi della delega al datore di lavoro, dapprima recepita nell'ambito della contrattazione articolata, è stata progressivamente inserita anche nei contratti collettivi nazionali, ove ha trovato collocazione in clausole contenute nella parte normativa dei contratti stessi.

I contratti collettivi intervenuti successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 300 del 1970 hanno continuato a prevedere norme che definiscono le modalità di riscossione delle quote sindacali, in attuazione di quanto indicato dall'articolo 26.

L'abrogazione delle norme in oggetto, a seguito di *referendum*, infatti, proprio per

la sussistenza delle previsioni contenute nei contratti collettivi, ha avuto la conseguenza non tanto di sopprimere il descritto meccanismo di contribuzione, quanto — come rilevato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 13 del 1995 — quello di eliminare la base legale del diritto di riscossione riconosciuto alle associazioni sindacali, restituendo interamente la materia all'autonomia contrattuale delle parti.

Nella sentenza n. 13 del 1995, con la quale si dichiarava l'ammissibilità del *referendum* abrogativo del secondo comma dell'articolo 26 della legge n. 300 del 1970, la Corte ha sottolineato come la finalità principale perseguita dal *referendum* vada ravvisata nella restituzione della materia alla autonomia negoziale delle parti, attraverso la soppressione della previsione legislativa da cui derivano tanto il diritto delle organizzazioni sindacali alla ritenuta, quanto il correlativo obbligo del datore di lavoro.

Ed invero il sistema di trattenuta sul salario, di cui al secondo comma dell'articolo 26, era divenuto pressoché automatico, in quanto si perpetuava senza limiti, una volta manifestato inizialmente l'intendimento del lavoratore: da qui la necessità di adeguare la normativa ad una esigenza di maggior autonomia e aderenza al permanere della manifestazione di volontà.

L'intendimento del lavoratore deve consistere in una vera e propria manifestazione di volontà e pertanto va stabilita la revocabilità della stessa in qualsiasi momento.

Di qui la necessità di disciplinare in modo nuovo la materia, collocandola nei termini di libera scelta di ciascun lavoratore, di genuina ed autonoma manifestazione di volontà di adesione, periodicamente verificabile ed in ogni momento revocabile.

Si è ritenuto, da taluni, di limitare l'intervento del legislatore ad alcuni criteri di fondo, lasciando all'autonomia collettiva il compito di determinare le concrete modalità.

Si è altresì ritenuto opportuno, per restare più aderenti alle motivazioni della Corte costituzionale, ricorrere alla figura civilistica della cessione di credito.

Noi riteniamo invece che vada effettuato un diverso approccio al problema. Nella situazione determinata dall'accoglimento dell'istanza referendaria è necessario instaurare una disciplina giuridica che valga a tutelare adeguatamente la materia della riscossione dei contributi in favore delle associazioni sindacali, in quanto tale tutela rappresenta un presupposto essenziale per la libertà di organizzazione delle associazioni stesse, ampiamente garantita dall'articolo 39 della Costituzione.

Per il conseguimento di tale obiettivo può essere utilizzato lo strumento della delegazione di pagamento previsto dagli articoli 1269 e seguenti del codice civile.

Nello schema di tale istituto il lavoratore dipendente (delegante) assegna all'azienda o amministrazione (delegata) una frazione o percentuale di salario o stipendio nella misura fissata nei contratti collettivi o in quelli regolanti il rapporto d'impiego.

Una pattuizione in tali termini richiede il consenso dei tre soggetti interessati (delegante, delegato, delegatario), con attribuzione

a ciascuno di tali soggetti della facoltà di revoca in ogni momento.

Questo meccanismo vale indubbiamente a spostare sul piano negoziale il rapporto di cui trattasi, con la conseguenza che esso risulta in tale situazione interamente disciplinato sul versante dell'autonomia privata (*jure privatorum*), secondo l'indicazione espressa nella sentenza della Corte costituzionale.

A legittimare una siffatta pattuizione valgono le comuni norme di diritto comune, in base alle quali anche la pubblica amministrazione può compiere atti di natura privatistica.

Si reputa opportuna, peraltro, ai fini della maggiore certezza del diritto, l'emissione di una norma di legge per consentire all'amministrazione pubblica la facoltà (non più obbligo) di partecipare all'accordo sulla delegazione di pagamento nei termini avanti descritti.

A tal fine, è stato predisposto l'accluso provvedimento, che si sottopone all'attenzione del Parlamento ai fini di un rapido iter parlamentare.

PROPOSTA DI LEGGE
—**ART. 1.**

1. La pubblica amministrazione opera sulle retribuzioni dei dipendenti la ritenuta stabilita dalle associazioni sindacali a titolo di quota associativa a carico degli iscritti, i quali rilasciano la relativa delegazione di pagamento in favore del proprio sindacato all'atto della iscrizione al sindacato stesso.

2. La delegazione di cui al comma 1 conserva efficacia per tutta la durata del rapporto di lavoro, salva la facoltà di revoca in ogni momento da parte di ognuno dei tre soggetti interessati. Tale revoca assume efficacia dal primo mese utile successivo alla data della stessa.